

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 10 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
ex art.316 ter comma 2 c.p. in riferimento al Verbale di accertamento, contestazione e notifica
n.° 2017/RG11800012 del 23.10.2017 della Guardia di Finanza Compagnia di VITTORIA

II COMMISSARIO

Visto il Verbale di accertamento, contestazione e notifica n.° 2017/RG11800012 del 23.10.2017 della Guardia di Finanza Compagnia di VITTORIA, redatto presso gli uffici della medesima Compagnia dal V.b. LA ROCCA Giuseppe e dall' App. Sc. COLUMBO Giovanni (entrambi appartenenti alla Compagnia anzidetta) nei confronti della Sig.ra **NICOSIA Giovanna, nata a Vittoria (RG) il 04.10.1947 ed ivi residente in via Magenta, n.° 289 C.F.: NCS GNN 47R44 M088U**, a seguito di un controllo in materia di Ticket sanitari nell'ambito dei compiti di Polizia Economica Finanziaria, attribuiti dall'art. 2 del D. Lgs 19.3.2001 n.° 68, e della specifica attività istituzionale orientata al contrasto delle frodi perpetrate in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

Atteso che dai controlli della documentazione acquisita è emerso che la Sig.ra **NICOSIA Giovanna**, meglio sopra generalizzata, nelle autocertificazioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, relative agli anni 2014 e 2015, rese ai sensi del DPR n.° 445/2000, ha dichiarato di appartenere alla categoria di **esenzione ticket E01** riguardante *"soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro"*;

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che il reddito della famiglia fiscale della Sig.ra Nicosia Giovanna, costituita dalla stessa e dal coniuge Piccitto Francesco, nato a Vittoria il 14.09.1938, risultava superiore, essendo per l'anno 2013 di €. 51.112,00 (€. 22.242,00 + €. 28.870,00) e per l'anno 2014 di €. 40.448,00 (€. 16.997,00 + €.23.451,00) ed aver quindi usufruito indebitamente della esenzione di **€. 1.152,33 nel 2014 ed €. 648,31 nel 2015 per un totale di contributo evaso di €. 1.800,64;**

Considerato che per quanto sopra accertato la Sig.ra NICOSIA si è resa responsabile delle violazioni di cui all'art. 76 del DPR n.° 445/2000 in combinato con l'art. 316 *ter*, comma 2 del c.p., per aver rilasciato dichiarazioni mendaci con l'autocertificazione ed aver indebitamente beneficiato, per sé e per il proprio nucleo familiare, di un contributo erogato dalla Regione Sicilia;

Ritenuto che i verbalizzanti hanno notificato alla Sig.ra Nicosia, in data 23.10.2017 il sopradetto verbale di contestazione della anzidetta violazione, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, quale sanzione applicata in misura ridotta, una somma pari alla terza parte del massimo (€. 25.822,00:3 = €. 8.607,33) o se più favorevole, al doppio del minimo della somma prevista (€. 5.164,00 x 2 = 10.328,00) e tenuto conto che tale sanzione non può superare il triplo del beneficio, che nel caso di specie è pari ad €. 1.800,64, la somma da pagare con effetto estintivo è pari ad €. 5.401,92 (cioè €. 1.800,64x3), oltre al pagamento dei ticket alla Azienda Sanitaria provinciale di appartenenza, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Considerato che la Sig.ra Nicosia Giovanna ha inteso presentare, entro i termini di legge, in riferimento al verbale detto all'ASP, quale Autorità Competente, nota protocollo generale n. E - 0032403 del 20.11.2017 (oggetto: istanza rateizzazione) e poi nota prot. n.° E - 0035714 del 21.12.2017 (oggetto: scritti difensivi integrazione prot. gen. E - 0032403);

Considerato che la Sig.ra Nicosia negli scritti difensivi sostiene la sua assoluta buona fede essendo stata *"indotta in errore, non una ma addirittura due volte"* in riferimento al fatto che l'età (70 anni) e lo status di pensionata erano ritenuti requisiti sufficienti per aver diritto alla esenzione. La stessa asserisce che allo sportello non fu fatto riferimento al limite di reddito di €. 36.151,98 quale reddito familiare e non personale. Inoltre eccepisce l'avvenuta prescrizione ex art. 21, comma 2, D. Lgs 546/92 ai sensi del quale la domanda di restituzione non può essere



presentata dopo due anni ed ex art. 14 del D.Lgs. 413/91 per il quale in materia di ticket sanitario si applicano le disposizioni in materia di redditi per cui il termine decadenziale è di due anni.

Rilevato che la violazione accertata è da ascrivere comunque alla Sig.ra Nicosia Giovanna, in quanto la stessa, a seguito di autocertificazione, ha avuto il riconoscimento della esenzione per reddito (E01) pur non avendone diritto, traendone un indebito profitto, per cui la contestazione di cui al verbale è fondata. Infatti nella fattispecie non ricorrono i presupposti previsti dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, ai sensi della quale l'errore inevitabile costituisce esimente nei casi di impossibilità di conoscenza della legge e, per il comune cittadino, ogni qualvolta l'agente abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. A tal proposito gli uffici competenti del Distretto di Vittoria, appositamente coinvolti ai fini istruttori, escludono di aver fornito indicazioni ma sostengono invece di aver invitato gli utenti a rivolgersi ai CAF o a consulenti fiscali di fiducia.

Ritenuta inoltre la inapplicabilità della eccezione di prescrizione ex art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/92 e ex art. 14 del D. Lgs. 413/91 applicandosi nel caso di specie invece la disciplina prevista dall'art. 43 del DPR n.° 600/1973, per cui, nel caso di specie, i termini di accertamento non risultano decaduti essendo prevista la notifica di violazioni relative al 2013 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Considerato, tuttavia, che non risultano precedenti violazioni commesse dalla Sig.ra Nicosia, si ritiene di poter applicare l'art. 8, comma 4, lett. b) del regolamento Aziendale in materia che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*;

Atteso ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Aziendale in materia approvato, con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP, la sanzione minima nel caso in esame è corrispondente alla somma indebitamente percepita di **€. 1.800,64** fatto salvo quanto comunque dovuto all'ASP per ticket non percepiti.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art 316 ter, comma 2 del C.P.

VISTO il D.M. MEF dell'11.12.2009.

VISTA la circolare del 16 ottobre 2015 dell'Assessorato della Salute prot. n.° A.I.3/79197.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del art. 316 ter c.p. ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

ORDINA

alla Sig.ra **NICOSIA Giovanna**, nata a Vittoria (RG) il **04.10.1947** ed ivi residente in via Magenta, n.° 289 C.F.: **NCS GNN 47R44 M088U**, il pagamento della somma totale di **€. 1.800,64** per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**), ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 316 *ter* c.p., per la sopra accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario per l'anno 2014 e 2015 oltre la somma indebitamente percepita in danno della Asp di Ragusa che ne risulta creditrice.

Ingiunge

Pertanto alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.800,64 ed €. 1.800,64 quale rimborso alla ASP di Ragusa dell'importo ticket non corrisposto per un totale di **€. 3.601,28**.



E' concesso in quanto richiesto con nota protocollo generale n. E - 0032403 del 20.11.2017 (oggetto: istanza rateizzazione) il pagamento in 12 rate mensili di €. 300,11 ciascuna;

Il pagamento della sanzione e del rimborso come sopra calcolati dovrà avvenire a favore della ASP di Ragusa sul conto **corrente postale n.° 11685971** ovvero con bonifico all'ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere BANCA NAZIONALE DEL LAVORO **Cod. IBAN:IT 23T 0100517000000000218700** indicando nella causale il numero di verbale di accertamento e della presente ordinanza.


E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: **affari.generali@pec.as.p.rg.it**. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **NICOSIA Giovanna**, nata a Vittoria (RG) il 04.10.1947 ed ivi residente in via Magenta, n.° 289 C.F.: NCS GNN 47R44 M088U e al suo legale **Avv. Romina Gangarossa** pec: **rominagangarossa@pec.it**,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Guardia di Finanza Compagnia di Vittoria Viale dei Volontari n.° 16 PEC: **rg11180000p@pec.gdf.it**)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

Ragusa, 28.02.2018



Il Commissario
dott. Salvatore Lucio Ficarra

